

**DELIBERAZIONE 23 MAGGIO 2023**  
**224/2023/R/EEL**

**DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE ESSENZIALE BIOPOWER SARDEGNA, PER L'ANNO 2018. MODIFICA ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 185/2023/R/EEL**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1251<sup>a</sup> riunione del 23 maggio 2023

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche e integrazioni, nonché i relativi provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 6 luglio 2012;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2017, 912/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 912/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2019, 393/2019/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 14 marzo 2023, 97/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 97/2023/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 4 maggio 2023, 185/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 185/2023/R/eel);

- la comunicazione di OTTANA ENERGIA S.p.A. (di seguito: OTTANA ENERGIA), dell'1 dicembre 2017, prot. Autorità 39255, di pari data (prima comunicazione Ottana Energia);
- la comunicazione di OTTANA ENERGIA, del 22 dicembre 2017, prot. Autorità 41846, del 27 dicembre 2017 (di seguito: seconda comunicazione Ottana Energia);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del 25 marzo 2019, prot. Autorità 7376, del 26 marzo 2019 (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di ALPERIA TRADING S.r.l. (di seguito anche: ALPERIA TRADING), del 30 aprile 2021, prot. Autorità 19482, di pari data (di seguito: prima comunicazione Alperia Trading);
- la comunicazione di Terna, del 12 luglio 2021, prot. Autorità 27802, del 13 luglio 2021 (di seguito: seconda comunicazione Terna);
- la comunicazione di Terna, dell'11 novembre 2021, prot. Autorità 43126, di pari data (di seguito: terza comunicazione Terna);
- la lettera della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale (di seguito: DMEA), del 27 febbraio 2023, prot. Autorità 13910, di pari data (di seguito: prima lettera DMEA);
- la lettera della DMEA, del 27 febbraio 2023, prot. Autorità 13911, di pari data (di seguito: seconda lettera DMEA);
- la comunicazione di ALPERIA TRADING, del 6 marzo 2023, prot. Autorità 15399, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Alperia Trading);
- la comunicazione di Terna, dell'8 marzo 2023, prot. Autorità 15909, di pari data (di seguito: quarta comunicazione Terna);
- la comunicazione di ALPERIA TRADING, del 20 marzo 2023, prot. Autorità 18664, di pari data (di seguito: terza comunicazione Alperia Trading);
- la comunicazione di ALPERIA TRADING, del 28 aprile 2023, prot. Autorità 29131, di pari data (di seguito: quarta comunicazione Alperia Trading).

**CONSIDERATO CHE:**

- il comma 63.1 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerarsi relativi alla deliberazione 111/06) prevede che Terna predisponga e pubblichi l'elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema (di seguito: elenco degli impianti essenziali);
- il comma 63.11 stabilisce che l'utente del dispacciamento di un impianto di produzione essenziale per la sicurezza possa richiedere all'Autorità l'ammissione alla reintegrazione dei costi di generazione per il periodo di validità dell'elenco di cui al precedente alinea;
- ai sensi del comma 63.13, l'Autorità determina con cadenza annuale un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione (di seguito anche: Corrispettivo) per ciascun impianto ammesso al regime di reintegrazione; detto Corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'impianto medesimo e i ricavi allo stesso riconducibili con riferimento al periodo rispetto al quale l'impianto è inserito

nell'elenco degli impianti essenziali; secondo quanto previsto dal comma 63.12, l'utente riceve da Terna il Corrispettivo nell'ipotesi che assuma un valore positivo, mentre lo paga a Terna nell'ipotesi che il relativo importo sia negativo;

- l'impianto di produzione Biopower Sardegna è stato inserito nell'elenco degli impianti essenziali relativo all'anno 2018;
- con la deliberazione 912/2017/R/eel, a seguito dell'istanza formulata con la prima comunicazione Ottana Energia, l'impianto Biopower Sardegna è stato ammesso al regime di reintegrazione dei costi per un periodo pluriennale che include l'anno 2018;
- con la seconda comunicazione Ottana Energia, in relazione all'impianto Biopower Sardegna, OTTANA ENERGIA ha comunicato, tra l'altro, la modifica dell'utente del dispacciamento a decorrere dal 1° gennaio 2018 e, sulla base degli accordi intercorsi con il gruppo Alperia, il trasferimento al nuovo utente del dispacciamento dell'insieme dei rapporti attivi e/o passivi derivanti dal regime di reintegrazione dei costi;
- al fine di ottenere il riconoscimento del Corrispettivo, l'utente del dispacciamento interessato è tenuto a inviare, all'Autorità e a Terna, una relazione, corredata da un bilancio riclassificato per ciascun impianto in regime di reintegrazione; secondo quanto stabilito dal comma 65.28, detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;
- con la prima comunicazione Alperia Trading, ALPERIA TRADING ha presentato la documentazione di cui al precedente alinea per l'anno 2018, in relazione all'impianto Biopower Sardegna; la menzionata documentazione, da cui risulta che il Corrispettivo è di segno negativo, è stata corredata dalla relazione del revisore contabile, che ha espresso un giudizio positivo circa la complessiva conformità alla disciplina di riferimento dei documenti economici allegati all'istanza medesima in ogni aspetto significativo;
- al fine di consentire a Terna di acquisire risorse che possono contribuire a compensare almeno parzialmente le partite di segno negativo connesse all'applicazione del regime di reintegrazione agli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, la deliberazione 97/2023/R/eel ha previsto il riconoscimento a Terna da parte di ALPERIA TRADING di un acconto del Corrispettivo *ex* comma 63.13 in relazione all'impianto Biopower Sardegna, per l'anno 2018;
- il comma 65.34 prevede che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili (di seguito: margine di contribuzione), riportato nella documentazione contabile rilevante per la determinazione del Corrispettivo, sia conforme alle disposizioni della deliberazione 111/06 in materia di impianti essenziali;
- con la seconda comunicazione Terna, come rettificata con la terza comunicazione Terna, l'omonima società ha reso disponibile, all'Autorità, una relazione (di seguito: Relazione) sugli esiti delle verifiche finalizzate a controllare se e in che termini l'importo del margine di contribuzione, esplicitato da ALPERIA TRADING nei documenti contabili rilevanti per la determinazione del Corrispettivo, sia stato determinato conformemente alla disciplina del regime di reintegrazione;

- con la quarta comunicazione Terna, sono state fornite all’Autorità le informazioni integrative richieste con la prima lettera DMEA;
- rispetto ad alcune voci del margine di contribuzione, la Relazione evidenzia uno scostamento tra l’importo indicato dall’utente interessato nella documentazione contabile di consuntivo e il corrispondente ammontare determinato da Terna in applicazione della disciplina di riferimento;
- il comma 65.22 prevede che, per l’anno 2018, i costi fissi di un impianto essenziale siano riconosciuti in misura parziale qualora il tasso di indisponibilità dell’impianto medesimo nel citato anno risulti superiore al tasso medio storico relativo ai tre anni precedenti;
- con la prima comunicazione Terna, quest’ultima ha reso disponibile, all’Autorità, i dati sulle indisponibilità rilevanti per la determinazione dei costi fissi riconosciuti per l’anno 2018; dai dati emerge che si sono verificate le condizioni per la riduzione dei costi fissi *ex* comma 65.22 con riferimento all’impianto Biopower Sardegna;
- con la seconda, la terza e la quarta comunicazione Alperia Trading, sono state fornite all’Autorità le informazioni integrative richieste con la seconda lettera DMEA, ivi incluse quelle relative ai costi fissi per ammortamento e remunerazione del capitale investito, di cui al comma 65.13, lettera a);
- nell’anno 2018, l’impianto Biopower Sardegna ha prodotto flussi energetici ulteriori rispetto alla produzione elettrica immessa nella rete di trasmissione nazionale; inoltre, dalla documentazione contabile di consuntivo, emerge che i costi fissi sono indirettamente attribuibili all’attività di produzione di energia elettrica immessa nella rete di trasmissione nazionale;
- il comma 65.27.1 prevede che, per gli impianti con le caratteristiche descritte al precedente alinea, in relazione alle voci economiche indirettamente attribuibili alla produzione di energia elettrica immessa nella rete di trasmissione nazionale, la determinazione della quota parte attinente a detta produzione sia effettuata in funzione del peso della produzione stessa rispetto alla produzione energetica complessiva dell’unità considerata.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- con la deliberazione 185/2023/R/eel, l’Autorità si è espressa in merito ad alcune istanze formulate da Alperia Trading su parametri del costo variabile riconosciuto dell’unità di produzione dell’impianto essenziale Biopower Sardegna.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- definire il Corrispettivo relativo all’impianto Biopower Sardegna per l’anno 2018, utilizzando i dati di consuntivo di cui alla prima comunicazione Alperia Trading, come integrata dalla seconda, dalla terza e dalla quarta comunicazione Alperia Trading, fatto salvo quanto espresso negli alinea seguenti;

- ai fini della determinazione del Corrispettivo relativo all'impianto Biopower Sardegna per l'anno 2018, adottare gli importi che risultano dalla Relazione di Terna per quanto attiene alle seguenti voci:
  - i ricavi di cui al comma 65.3;
  - i ricavi di cui al comma 65.3.1;
  - i ricavi di cui al comma 65.3.2;
  - le componenti del costo variabile riconosciuto rilevante ai fini della reintegrazione e l'incentivo sostitutivo dei certificati verdi;
- includere, nel margine di contribuzione, l'acconto del Corrispettivo *ex* deliberazione 97/2023/R/eel, dato che la Relazione di Terna non ne tiene conto, essendo stata elaborata prima della menzionata deliberazione;
- in relazione ai costi fissi indirettamente attribuibili all'attività di produzione di energia elettrica immessa nella rete di trasmissione nazionale, applicare, ai fini della determinazione della quota parte attinente alla produzione medesima e ai sensi del comma 65.27.1, il peso della produzione stessa nell'anno 2018 rispetto ai flussi energetici complessivamente generati dall'impianto nel menzionato anno;
- ridurre i costi fissi rilevanti per la determinazione Corrispettivo, in quanto si sono verificate le condizioni previste dal comma 65.22 in tema di indisponibilità.

**RITENUTO, ALTRESÌ, OPPORTUNO:**

- nella deliberazione 185/2023/R/eel, correggere una delle date indicate nel dispositivo, per rendere la citata data coerente con il resto del provvedimento

**DELIBERA**

1. di prevedere che ALPERIA TRADING S.r.l. riconosca a Terna S.p.A., nei termini indicati in premessa e in relazione all'impianto Biopower Sardegna, il Corrispettivo per l'anno 2018, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di stabilire che ALPERIA TRADING S.r.l. dia seguito alla disposizione di cui al punto precedente entro il giorno 30 giugno 2023;
3. di trasmettere il presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato A, a Terna S.p.A. e ad ALPERIA TRADING S.r.l.;
4. di modificare la deliberazione 185/2023/R/eel nei termini di seguito indicati:
  - al punto 3, la data "7 luglio 2020" è sostituita con la data "7 luglio 2021";
5. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, e la deliberazione

185/2023/R/eel, come risultante dalla modifica del presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

23 maggio 2023

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*